SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1954

(12ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicoltura » **(94-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 116

« Disciplina delle cooperative di emigrazione » **(213) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 117
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 117

« Trasferimento nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara, titolari di rendite vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1934, n. 1499 » **(493)** (*D'iniziativa dei deputati Bartole e Rapelli*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 120, 121
DE BOSIO 121
PELIZZO, *relatore* 120
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 121

Per la sciagura di Ribolla:

PRESIDENTE 115

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Marina, Merlin Angelina, Pelizzo, Pezzini, Saggio, Spallicci, Spasari, Varaldo, Zagami, Zane e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Per la sciagura di Ribolla.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui i senatori e il rappresentante del Governo*). È un compito triste ma doveroso, per la 10ª Commissione del lavoro del Senato, di associarsi al cordoglio unanime espresso dal Parlamento e da tutto il Paese per la tragedia che si è

verificata nella miniera di Ribolla, soffermandosi un istante in commosso raccoglimento per rivolgere un pensiero alle vittime di quello spaventoso sinistro. Purtroppo le ultime notizie che ci sono pervenute hanno dissipato la speranza che le proporzioni della tragedia potessero essere contenute in limiti non dico più sopportabili ma meno insopportabili. Stamane i giornali fanno ascendere il numero delle vittime a 42. Ormai ogni speranza di salvare coloro che sono rimasti nella miniera pare sia definitivamente scomparsa.

Il nostro pensiero si eleva alla memoria dei caduti sul lavoro che noi accomuniamo, nel reverente omaggio, ai caduti per la difesa della indipendenza e della libertà della Patria. Noi esprimiamo il nostro sentimento di solidarietà per le famiglie delle vittime: sappiamo che le provvidenze di emergenza sono state già apportate dal Governo e confidiamo che esse siano adeguate.

Sappiamo anche che oltre alla Commissione di inchiesta disposta dalla Autorità giudiziaria locale, il ministro Vigorelli ha nominato una Commissione di inchiesta sul piano amministrativo che dovrà accertare eventuali responsabilità d'ordine amministrativo. Noi facciamo voto che tale indagine sia condotta con il massimo rigore, perchè temiamo che accanto a responsabilità penali vere e proprie possano sussistere anche responsabilità di carattere amministrativo. Detta Commissione dovrà svolgere le sue indagini per accertare se l'Ispettorato del lavoro e l'Ente nazionale per la previdenza infortuni abbiano fatto, nel loro ambito, tutto il loro dovere. E qualora – e noi speriamo il contrario - questo non sia, si dovrà colpire inesorabilmente.

Io credo opportuno rivolgere una preghiera al rappresentante del Governo, onorevole Sabatini, che viene fra noi per la prima volta e al quale invio nell'occasione il nostro affettuoso benvenuto, affinchè si renda interprete presso l'onorevole Ministro del lavoro di questo voto della nostra Commissione, di una assoluta rigorosità cioè nelle indagini iniziate, perchè la sciagura è tanto grande e ha così terribilmente turbato il Paese da richiedere il massimo rigore nell'accertamento di eventuali responsabilità.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicoltura » (94-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicultura », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il presente disegno di legge venne approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 9 dicembre 1953 previo parere favorevole sia della seconda che dell'undecima Commissione. Il testo approvato era il seguente:

Articolo unico.

Per l'inosservanza degli articoli 211, 213 e 214 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è applicabile l'ammenda da lire mille a lire cinquemila per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione.

Ricordo ai colleghi che l'articolo 211 del testo unico delle leggi sanitarie riguarda l'obbligatorietà a carico del proprietario della risaia della somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico per la malaria e prevede per gli inadempienti l'ammenda da lire duecento a lire cinquecento. L'articolo 213 dà delle prescrizioni sulla cubatura, la ventilazione, l'abitabilità e l'arredamento delle abitazioni destinate ai lavoratori impiegati nelle risaie e sulla protezione delle aperture con reticelle di difesa contro le zanzare. L'articole 214 impone l'obbligo del datore di lavoro e del proprietario dei fondi a fornire l'acqua potabile e alimenti sufficienti.

La Commissione della Camera, su proposta del relatore Repossi, ha ritenuto di eliminare dall'articolo unico da noi approvato il riferimento al citato articolo 211.

Già durante la discussione tenuta presso di noi l'onorevole Spallicci aveva osservato che ormai la somministrazione del chinino è un metodo di cura piuttosto superato per cui sembrava abnorme che si aggravassero le

sanzioni a carico di chi non ottemperasse alla prescrizione della somministrazione di tale farmaco. La Commissione della Camera si è soffermata su tale concetto e ha stralciato dal testo il riferimento all'articolo 211.

Essendo poi sorta la preoccupazione che il rinviare il disegno di legge al Senato facesse ritardare la promulgazione del provvedimento che riveste carattere di urgenza, data l'imminenza dell'inizio della campagna risicola, il sottosegretario Pugliese propose di superare tale preoccupazione inserendo un' articolo 2 che prevedesse l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di parlare do lettura degli articoli nel nuovo testo trasmesso dalla Camera:

Art. 1.

Per l'inosservanza degli articoli 213 e 214 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è applicabile l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina delle cooperative di emigrazione » (213).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina delle cooperative di emigrazione ».

Come i colleghi ricorderanno, il relatore ha ampiamente riferito sul disegno di legge nella precedente seduta nella quale ebbe anche luogo l'inizio della discussione. Proseguiamo dunque la discussione.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il presente disegno di legge aveva la sua ragione d'essere nel momento in cui fu proposto dal Governo. Attualmente la situazione è cambiata, però esso rappresenta sempre una disciplina giuridica che può essere approvata per l'eventualità che si ripresentino domani situazioni del genere di quelle che hanno suggerito di proporre il provvedimento.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

(*Statuto delle cooperative di emigrazione*).

Lo statuto delle società cooperative che si propongono la emigrazione all'estero dei proprí soci per gestire ivi imprese in forma cooperativa, oltre ad uniformarsi alle disposizioni vigenti del Codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperazione, deve contenere le seguenti clausole:

a) i versamenti dei soci in conto capitale debbono essere impiegati esclusivamente per le spese di costituzione ed organizzazione dell'ente e per quelle inerenti allo studio ed alla preparazione in patria del programma di lavoro all'estero;

b) altre eventuali somme, versate dai soci in conto anticipazione delle spese inerenti alla realizzazione dello scopo sociale, debbono essere depositate presso un Istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, in conti individuali vincolati. Lo svincolo di tali somme è subordinato ad autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. È fatta eccezione per una quota non superiore al 10 per cento, che può essere impiegata, con consenso del socio e su richiesta del Consiglio di amministrazione, per le spese di cui al presente comma;

c) gli amministratori sono tenuti a prestare cauzione in misura non inferiore al decimo del capitale sociale, ed in ogni caso non inferiore a lire 500.000. Tale cauzione può essere prestata mediante deposito presso un Istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, oppure mediante ipoteca o fidejussione bancaria. Essa può essere svincolata solo quando lo scopo sociale possa considerarsi raggiunto a giudizio insindacabile del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale provvede all'uopo mediante proprio decreto. Lo statuto delle società cooperative suddette deve in ogni caso contenere l'indicazione del Paese o dei Paesi esteri nei quali dovrebbero essere avviati i soci, nonchè della attività che esse intendono ivi esercitare.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Requisiti dei soci e degli amministratori*).

I soci delle cooperative contemplate dalla presente legge debbono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'attività che le cooperative stesse si propongono di svolgere nel Paese di emigrazione.

La percentuale del 4 per cento stabilita per gli elementi tecnici e amministrativi dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, può essere aumentata, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, in relazione alle necessità organizzative e funzionali della cooperativa.

Gli amministratori e i dirigenti non debbono avere subìto condanne, nè avere procedimenti penali in corso, per reati di frode in emigrazione, truffa, insolvenza, bancarotta semplice e fraudolenta, circonvenzione, appropriazione indebita, ricettazione e altri reati contro la proprietà.

Le cariche sociali non sono retribuite.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Collegio sindacale*).

Del collegio sindacale delle società cooperative contemplate nella presente legge, le quali siano costituite da un numero di soci superiore a cento, fanno parte di diritto un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed un rappresentante della organizzazione riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, cui la cooperativa aderisca, da essa designato. Non verificandosi l'adesione ad una di tali organizzazioni, il numero dei rappresentanti del Ministero è elevato a due.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Modalità per la costituzione*).

Gli amministratori delle società di cui ai precedenti articoli debbono fare denuncia dell'avvenuta costituzione, entro quindici giorni dalla medesima, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite l'Ufficio del lavoro della provincia dove è stabilita la sede sociale. Eguale obbligo hanno i notai che hanno rogato l'atto costitutivo. Questo e lo statuto non possono essere depositati presso la cancelleria del competente Tribunale, ai fini della omologazione, se non unitamente alla copia autentica dell'autorizzazione, che il Ministero suddetto concede ai sensi del successivo articolo 6.

All'Ufficio del lavoro deve essere anche comunicato, a cura degli amministratori, l'elenco nominativo dei soci con la qualifica professionale di ciascuno, come pure ogni successiva variazione della compagine sociale.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Istruttoria dell'Ufficio del lavoro*).

L'Ufficio del lavoro, ricevuta la denuncia, che deve essere corredata dalla documentazione comprovante l'osservanza dei precedenti articoli 1 e 2, la trasmette al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esprimendo il proprio parere sulla base delle informazioni assunte presso le competenti Autorità e interpellate anche, ove necessario, le locali sedi delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

(*È approvato*).

Art. 6.

(*Autorizzazione del Ministero del lavoro*).

Il Ministro provvede con proprio decreto, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, a concedere l'autorizzazione per la legale costituzione dell'ente.

Tale autorizzazione deve essere comunicata all'Ufficio del lavoro, il quale provvederà a sua volta a comunicarla a coloro che hanno presentato la denuncia ai sensi dell'articolo 4.

Nei trenta giorni successivi deve essere provveduto al deposito dell'atto costitutivo a termini dell'articolo 2519 del Codice civile.

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Iscrizione nello schedario generale della cooperazione*).

Le società di cui alla presente legge sono esonerate dalla iscrizione nel registro prefettizio di cui agli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302.

Esse vengono iscritte d'ufficio, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nello schedario generale della cooperazione.

L'iscrizione nello schedario è titolo sufficiente per il godimento delle agevolazioni tributarie o di altra natura ai sensi dell'articolo 16, comma 2° del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302.

(*È approvato*).

Art. 8.

(*Nulla osta per il trasferimento all'estero degli amministratori*).

Il trasferimento all'estero degli amministratori è subordinato al preventivo nulla osta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da concedersi di concerto con quello degli affari esteri, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 6.

Le Autorità preposte al rilascio dei passaporti per l'estero non possono rilasciarli agli amministratori delle cooperative di emigrazione, ove non consti dell'avvenuta concessione del nulla osta di cui sopra.

A tale scopo deve essere comunicato alle predette Autorità, a cura del competente Ufficio del lavoro, l'elenco nominativo previsto nell'ultimo comma dell'articolo 4, e le successive variazioni.

Ai fini della concessione del nulla osta gli amministratori debbono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un piano tecnico-finanziario per la realizzazione dello scopo sociale, corredato dalla necessaria documentazione dalla quale risultino il Paese e la località di emigrazione, la natura e le caratteristiche dell'attività cooperativa che l'ente si propone di svolgere ivi, i contratti già stipulati o da stipulare all'uopo, ed ogni altro utile elemento. Debbono in particolare essere precisate l'entità e la provenienza dei mezzi finanziari occorrenti, sia per il viaggio che per lo stabilimento all'estero dei soci.

In via eccezionale ed in considerazione di speciali circostanze può essere concesso il nulla osta per il temporaneo trasferimento all'estero dei soli amministratori o loro mandatari, per gli studi e le intese sul posto che risultassero indispensabili. A tale scopo deve essere presentato al Ministero un circostanziato preventivo delle spese di viaggio e di permanenza. La concessione del nulla osta di cui al presente comma può essere subordinata all'aumento della cauzione prestata.

(*È approvato*).

Art. 9.

(*Assemblea straordinaria*).

Il piano tecnico-finanziario di cui al quarto comma del precedente articolo deve essere approvato dai soci in assemblea straordinaria col voto favorevole della maggioranza indicata nel secondo comma dell'articolo 2369 del Codice civile. Copia autentica del relativo verbale deve essere presentata unitamente all'istanza per la concessione del nulla osta.

(*È approvato*).

Art. 10.

(*Disposizioni transitorie*).

Le società cooperative costituite, alla data di entrata in vigore della presente legge, agli scopi indicati nell'articolo 1 o che comunque

perseguono quegli scopi, debbono, entro due mesi dalla data stessa, denunciare la propria sussistenza, l'attività svolta ed i propositi di futuro sviluppo, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; le medesime società debbono, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedere a modificare, occorrendo, il proprio statuto per uniformarlo alle disposizioni che precedono.

Le cooperative che non ottemperino al disposto del precedente comma saranno sciolte d'ufficio, con la nomina di un liquidatore ove occorra.

Lo stesso provvedimento può essere adottato nei confronti di quelle cooperative che risultassero in condizioni di irregolare funzionamento o per le quali risultasse impossibile o gravemente compromesso il raggiungimento dello scopo sociale.

Le Prefetture provvederanno, ove non l'abbiano già fatto, a trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti relativi alle società cooperative di cui sopra iscritte nel registro.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bartole e Rapelli: « Trasferimento nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara, titolari di rendite vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1934, n. 1499 » (493) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bartole e Rapelli: « Trasferimento nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, e i superstiti degli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara, titolari di rendite vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1934, n. 1499 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PELIZZO, *relatore*. Il presente disegno di legge, di iniziativa dei deputati Bartole e Rapelli, concerne la situazione previdenziale degli ex dipendenti dell'Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara con sede a Trieste, Istituto che è stato soppresso con regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, con il quale nell'articolo 5, a favore degli ex dipendenti e delle loro famiglie venne costituita una rendita vitalizia mediante polizza di assicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni con il pagamento *una tantum* di una somma di 3.500.000. Tale situazione riguarda 28 ex dipendenti di questo Istituto che hanno diritto a questo trattamento previdenziale. La rendita annua cumulativa ammonta a 142.311 lire. Quello che è grave è che tale misura è rimasta invariata. È chiaro che se l'importo di lire 142.311 poteva ritenersi adeguato prima della guerra, successivamente, in seguito alla svalutazione della moneta, è divenuto insufficiente e addirittura irrisorio ai nostri giorni. A modificare questo stato di cose veramente mortificante per gli ex dipendenti del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara provvede il presente disegno di legge. Vi è dunque una ragione ovvia ed umanitaria per l'approvazione di questo disegno di legge, ma vi è anche un motivo di ordine giuridico. L'Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara, sorto sotto l'impero della legge austriaca, aveva una duplice funzione: quella dell'assicurazione contro gli infortuni e quella dell'assicurazione generale obbligatoria sostituendo in questa seconda funzione, per gli impiegati che avevano sede a Trieste, l'Istituto generale per le assicurazioni obbligatorie.

Con la costituzione della rendita si è trasformato il trattamento di carattere pubblico del soppresso Istituto in un trattamento di ca-

rattere privato, talchè non è stata suscettibile di variazione la rendita che discendeva da questo contratto di assicurazione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni. Quindi, essendosi maturato il rapporto preesistente, ed essendone derivato un danno agli ex dipendenti, è giusto che sia riportato all'origine il trattamento degli stessi dipendenti. Il presente disegno di legge tende a reinserire nel trattamento generale della previdenza sociale gli ex dipendenti del soppresso Istituto nazionale infortuni che ne rimasero esclusi dal disposto dell'articolo 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502.

Vi è dunque un'aspirazione di questi dipendenti ed una ragione di equità e di giustizia che suffraga la legittimità della loro richiesta. Il disegno di legge è stato già approvato dalla competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento e lo propongo pertanto alla sollecita approvazione degli onorevoli colleghi.

DE BOSIO. Si tratta anche qui di un vero atto di giustizia, perchè si tratta di riconoscere a questi ex dipendenti il diritto al compenso spettante loro a titolo di quiescenza. Ricordo che un caso analogo la nostra Commissione ebbe a risolvere per gli ex dipendenti della Banca commerciale triestina i quali per disposizioni di carattere autoritario, intervenute durante il periodo fascista, erano stati posti in una grave situazione poichè si era trasformato il loro rapporto di diritto pubblico in un rapporto di diritto privato, per cui al sopravvenire della svalutazione della moneta si erano venuti a trovare con un compenso annullato. Non possono quindi sorgere incertezze intorno all'opportunità e al dovere da parte del Parlamento di risolvere questa situazione.

Permettetemi ora una breve parentesi. All'onorevole relatore io ho chiesto se aveva potuto avere a disposizione il materiale di discussione e i verbali della Commissione dell'altro ramo del Parlamento. Egli molto diligentemente li ha esaminati; però mi permetto di osservare che è opportuno che, quando noi trattiamo un progetto di legge, specie in sede deliberante, che è stato già discusso dalla competente Commissione della Camera dei deputati, abbiamo a disposizione l'insieme del materiale concernente i lavori della Commissione dell'altro ramo del Parlamento in merito al disegno di legge in discussione. Qui, ad esempio, mi diceva il relatore, vi è stata una lunga discussione davanti alla Commissione della Camera intorno al termine di decorrenza per il calcolo della pensione, termine che si voleva retrodatare rispetto al 1° gennaio 1953, e sarebbe stato giusto; senonchè ragioni di opportunità e sopratutto il desiderio di concedere a questi ex dipendenti un compenso adeguato, o il più vicino possibile al minimo vitale, hanno consigliato gli onorevoli deputati di approvare il disegno di legge nel testo presentato dal Governo.

Dopo questa osservazione, dichiaro di aderire alla proposta dell'onorevole relatore di approvare il presente disegno di legge così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Su questo disegno di legge, in sede di XI Commissione permanente della Camera dei deputati, il Ministero non aveva formulato rilievi sostanziali, ma si era limitato a prospettare la necessità che il termine di decorrenza del provvedimento fosse modificato nel senso di stabilire la decorrenza stessa, invece che dal 1° gennaio 1953, dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge. La proposta era ispirata al concetto di non aggravare maggiormente il carico previdenziale che si deve sostenere per gli impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara. Tuttavia, in considerazione del limitato numero dei dipendenti del soppresso Istituto e del fatto che è già intervenuta l'approvazione da parte della competente Commissione della Camera dei deputati, mi dichiaro favorevole all'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara, con sede in Trieste, e i loro superstiti, attualmente fruenti di rendite vitalizie derivanti

da polizze di assicurazione emesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1934, n. 1499, sono trasferiti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed ammessi a fruire delle relative prestazioni, a decorrere dal 1° gennaio 1953.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni provvederà a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le riserve matematiche relative alle rendite vitalizie in corso di godimento alla data del trasferimento indicata nell'articolo precedente, nonchè le maggiorazioni derivanti da eventuali rivalutazioni disposte per legge a favore dei titolari di rendite vitalizie.

(*È approvato*).

Art. 3.

I trattamenti di rendita di cui al precedente articolo sono equiparati, per gli effetti previsti dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, alla pensione base dell'assicurazione generale obbligatoria risultante dalla liquidazione ai sensi degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.